

Dovere di difesa della patria, servizio militare, servizio civile **

1. Il dovere di difesa della patria non coincide con l'obbligo del servizio militare

Con solennità, la Costituzione impone ad ogni cittadino italiano il dovere, definito sacro, di difendere la Patria.

Il modo tradizionale di adempiere al dovere patriottico è rappresentato dalla prestazione del servizio militare di leva nell'esercito.

Con il trascorrere del tempo, rispetto all'epoca della costituente, si è affermata però una lettura più articolata del dovere di difesa dello Stato. La disposizione costituzionale dell'art. 52 1° comma ha subito un processo di evoluzione interpretativa al quale hanno contribuito diversi fattori. Decisivo è risultato l'apporto della giurisprudenza della Corte Costituzionale sul tema. Peraltro, un contributo non secondario è venuto anche dalla riflessione degli studiosi e da interventi legislativi.

La fase più recente del progresso interpretativo in materia di difesa della Patria sembrava dovesse coincidere con la legge recante nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare. Ma il testo licenziato dal Parlamento sul finire della X legislatura è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione. Il giorno dopo il Presidente ha firmato il decreto di scioglimento delle Camere. Alla convocazione della Camera dei deputati per il nuovo esame del testo di riforma, a motivo delle ripetute mancanze del numero legale in assemblea, non è conseguita la riapprovazione della legge. Stando così le cose, una parola definitiva sulla vicenda potrà essere detta soltanto nel corso della XI legislatura repubblicana.

* Laureato in Giurisprudenza nell'Università di Macerata, anno accademico 1988-89.

** Questo saggio è la sintesi della tesi di laurea insignita del Premio annuale (1991) "Giorgio La Pira", promosso dalla Fondazione "Emanuela Zancan" di Padova, dal Progetto nazionale di ricerca sulla DPN di Napoli, dalla Fondazione "Giorgio La Pira" di Firenze", dal Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova, per tesi di laurea in materia di pace, nonviolenza e diritti umani.

In ogni caso, la serie di pronunce della Corte Costituzionale in tema di obiezione di coscienza al servizio militare, susseguitesi a partire dal 1985, ha comportato un avanzamento interpretativo rilevante. L'inizio di questo processo interpretativo è invece segnato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 24 aprile 1967 n. 53 dalla cui analisi conviene partire¹.

La sentenza n. 53 indica una distinzione fra il dovere di difesa dello Stato, previsto al 1° comma dell'art. 52, e l'obbligo del servizio militare disciplinato al 2° comma². La Corte osserva che il dovere di difesa, per effetto dell'aggettivo "sacro", acquista una forza più che giuridica, tanto da porre un vincolo di natura anche morale.

Il dovere di difesa dello Stato si colloca, perciò, in posizione di preminenza e di anteriorità rispetto agli altri doveri previsti dall'ordinamento. Siccome garantisce la libera esistenza della comunità nazionale, il dovere patriottico rappresenta il presupposto logico affinché gli altri doveri giuridici possano regolare la vita associata. Lo stesso obbligo di prestare il servizio militare ha, al pari degli altri, una efficacia obbligatoria meno intensa e di livello inferiore rispetto al fondamentale dovere di difendere lo Stato³.

2. Strumentalità del rapporto fra dovere di difesa e obbligo militare

Il servizio militare è in funzione strumentale del dovere patriottico poiché ne costituisce un mezzo di adempimento⁴. Lo scopo dell'art. 52 della Costituzione è assicurare la preservazione e la tutela dell'ordinamento statale. Per conseguire questa finalità il 2° comma di quell'articolo indica lo strumento giuridico che, da tempo immemorabile, è considerato il solo capace di consentire la difesa della comunità organizzata.

¹ In "Giur. Cost.", 1967, I, p. 342. La Corte giudica della legittimità costituzionale delle norme per effetto delle quali chi abbia perduto la cittadinanza italiana, con il concorso della propria volontà, rimane comunque obbligato alla prestazione del servizio militare. La Corte, nel decidere la non fondatezza della questione, non esclude che con legge ordinaria possa essere imposto "anche a soggetti non cittadini, o addirittura stranieri, in particolari condizioni" la prestazione del servizio militare. Vedi G.M. Lombardi, *Dovere di difesa, servizio militare e status di cittadino (profili critici)*, in "Giur. Cost.", 1967, p. 343; P. D'Amelio, voce *Leva militare*, in "Enc. del Dir.", XXIV, 1974, p. 189.

² Sono la maggioranza gli autori che colgono la differenza fra il 1° e il 2° comma dell'art. 52. Fra gli altri: R. Venditti, *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, Milano, 1985, p. 10; E. Bettinelli, *Profili di diritto costituzionale della disciplina legislativa dell'obiezione di coscienza. Prime osservazioni sulla l. 15 dicembre 1972 n. 772*, in "Giur. Cost.", 1972, p. 2930; G.M. Lombardi, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, Milano, 1967, pp. 237 e 243; A. Rizzicasa, *Il dovere di difesa dello Stato*, Roma, 1964, p. 194 ss. e p. 116; V. Bachelet, *Disciplina militare e ordinamento giuridico statale*, Milano, 1962, p. 86; C. Carbone, *I doveri pubblici individuali nella Costituzione*, Milano, 1968, p. 123 nota 39 e p. 133; V. Garino, voce "Obiezione di coscienza", in "Noviss. Dig. ital.", Appendice V, 1984, p. 341; P. Caretti, G. Morbidelli, *Obbligo di prestare il servizio militare e tutela delle posizioni soggettive*, in "Foro Ammin.", 1970, II, p. 258; P. D'Amelio, voce "Leva militare" cit., p. 190.

³ Identificano le due situazioni soggettive passive, finendo con l'attribuire il carattere di sacertà, proprio del solo dovere patriottico, anche all'obbligo militare: A. Gomez De Ayala, *L'obiezione di coscienza al servizio militare nei suoi aspetti giuridico teologici*, Milano, 1966, p. 270; A. Piola, *Incostituzionalità dell'obiezione di coscienza al servizio militare*, in *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, Milano, 1969, p. 69.

⁴ Si rammenti che, pur essendo concettualmente distinte, le due norme mantengono uno stretto legame. Entrambe sono riconducibili all'inderogabile dovere di solidarietà politica, previsto dall'art. 2 della Costituzione.

Dal carattere di strumentalità del rapporto fra dovere di difesa dello Stato e obbligo del servizio militare di leva si possono ricavare due conseguenze.

In primo luogo, la relazione non lega in maniera esclusiva la difesa statale al servizio militare armato. Ciò significa che è possibile sostituire l'obbligo militare con altre forme di prestazione parimenti idonee all'instaurarsi della relazione⁵.

In secondo luogo, alla funzione di difesa⁶ concorrono, assieme all'apparato militare, anche altre organizzazioni amministrative statali⁷.

In definitiva, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 53 del 1967 e gli approfondimenti degli studiosi, si prefigura la possibilità di sistemi difensivi diversi dal modello militare⁸. Il discorso, tuttavia, rimane su un piano teorico, si prospetta un'ipotetica alternativa per raggiungere lo stesso fine di difesa. Ma il concetto e il contenuto della diversa modalità di adempimento del dovere *ex art.* 52 1° comma rimangono ancora indeterminati.

Soltanto la legge n. 772 del 1972 sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (e prima ancora, in misura più limitata, altri provvedimenti legislativi⁹) e la sentenza n. 164 del 1985 della Corte Costituzionale, costituiranno una prima, concreta alternativa. Un'alternativa che avrebbe assunto una veste definitiva e compiuta se fosse stato riapprovato il testo licenziato dalla Camera nel gennaio '92 e rinviato dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione. In quel testo di legge, con chiarezza, si indicava il servizio civile quale una modalità attuativa del dovere costituzionale di difesa della Patria.

3. *Carattere assoluto dei doveri e relativo degli obblighi: conseguenze rispetto al dovere patriottico*

Una conferma della distinzione concettuale fra dovere di difesa e servizio militare la si può ricavare dall'analisi delle espressioni contenute in Costituzione. Al 1° comma dell'art. 52, per la previsione obbligatoria della difesa della Patria, viene usata la figura giuridica del dovere. Per il servizio militare, al 2° comma, è richiamata la figura dell'obbligo.

⁵ G.M. Lombardi, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, cit., p. 264.

⁶ Per funzione di difesa si intende il complesso delle attività dirette alla conservazione dello Stato (G. De Vergottini, *Indirizzo politico della difesa e sistema costituzionale*, Milano, 1971, p. 15). All'attività di difesa sono tenuti tanto gli organi e le istituzioni dello Stato, quanto i cittadini. Assieme a questi primi due soggetti si deve considerare il profilo organizzativo (l'apparato burocratico civile e militare e l'insieme dei mezzi tecnici).

⁷ L'esempio più significativo è l'attività diplomatica. Cfr. G. De Vergottini, *Indirizzo politico della difesa e sistema costituzionale*, cit., p. 31.

⁸ G.M. Lombardi, *Dovere di difesa, servizio militare e status di cittadino*, cit., p. 346 e in *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, cit., p. 243.

⁹ Un primo esempio è costituito dalla legge 13 ottobre 1950 n. 913 la quale dispone in merito ai militari di leva che facciano domanda per essere incorporati in qualità di volontari ausiliari nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Più significativo l'esempio della legge 8 novembre 1966 n. 1033 (la cosiddetta legge Pedini). Con questo provvedimento legislativo si introduce la possibilità per i giovani sottoposti all'obbligo di leva, e in possesso di determinati requisiti, di prestare la loro opera, per la durata di due anni, in un paese in via di sviluppo fuori d'Europa. Con la legge n. 75 del 19 febbraio 1970 viene modificata la legge 1033 definendo l'attività prestata nei Paesi extraeuropei come servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo. La materia è ora regolata dalla legge 26 febbraio 1987 n. 49 che dispone la "nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".

Le due espressioni non vanno considerate semplici sinonimi perché doveri e obblighi hanno caratteristiche diverse. In sintesi, va ricordato che i doveri sono assoluti, e quindi si impongono a ciascuno. Gli obblighi, invece, vincolano soltanto i soggetti ai quali sono espressamente imposti e per questo sono definiti relativi.

Dal binomio assolutezza-relatività deriva un secondo gruppo di osservazioni sol che si tenga conto che, i caratteri relativo e assoluto, possono essere tradotti nei parametri di inderogabilità-derogabilità¹⁰. L'assolutezza del dovere di difesa dello Stato non permette eccezioni alla sua efficacia precettiva. Al contrario, la natura relativa del servizio militare consente di derogare¹¹ alla efficacia vincolante della disposizione¹².

Ne discendono alcune conseguenze.

La prima riguarda i destinatari di ciascuna delle due norme. Tutti i cittadini italiani, senza distinzione alcuna, hanno il dovere di difendere lo Stato¹³. La norma vale tanto per gli uomini come per le donne. Anche le condizioni fisiche non dispensano dal dovere. Viceversa all'obbligo del servizio militare sono sottoposti soltanto quei cittadini maschi che risultino idonei alla visita di leva¹⁴.

La seconda riguarda il fattore tempo. La prestazione militare impegna soltanto nei mesi occorrenti allo svolgimento del servizio di leva e può essere richiesta fino al compimento del 45° anno d'età¹⁵. Il dovere di difesa dello Stato non ha, al contrario, limiti temporali di durata.

La terza: per l'assolutezza che gli è propria, non è ipotizzabile la conversione¹⁶ del dovere di difesa della Patria in un diverso dovere. Invece l'obbligo del servizio militare può essere convertito in un altro obbligo che pure abbia la caratteristica, necessaria, di essere strumentale all'adempimento del dovere di difesa¹⁷.

4. *Dovere di difesa della patria e servizio civile*

Con la sentenza n. 164 del 24 maggio 1985 la Corte si pronuncia sulla legittimità costituzionale della legge 772 del 1972 recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare¹⁸. La sentenza spiega che la que-

¹⁰ G.M. Lombardi, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, cit., p. 305; E. Bettinelli, *Profili di diritto costituzionale della disciplina legislativa dell'obiezione di coscienza*, cit., p. 2931.

¹¹ Cfr. G.M. Lombardi, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, cit., p. 305; G. Mazzi, appendice *Obiezione di coscienza*, in L. Campanelli, *Mancanza alla chiamata e diserzione*, Milano, 1986, p. 198.

¹² G.M. Lombardi, *Contributo allo studio dei doveri costituzionali*, cit., p. 306.

¹³ R. Venditti, *Il diritto penale militare nel sistema penale italiano*, cit., p. 11.

¹⁴ "Ma l'obbligo del servizio militare riguarda una fascia di cittadini assai limitata rispetto alla massa dei cittadini che formano la collettività nazionale" (così R. Venditti, *Dovere costituzionale di difesa e servizio civile dell'obietto di coscienza*, in AA.VV., *Obiezione di coscienza al servizio militare. Profili giuridici e prospettive legislative*, Padova, 1989, p. 11).

¹⁵ Art. 1 del D.P.R. del 14 febbraio 1964 n. 237.

¹⁶ La conversione dei pubblici doveri consiste nella possibilità di operare la sostituzione di un obbligo imposto per legge con un altro obbligo che disponga una differente prestazione personale.

¹⁷ Sul tema della conversione dell'obbligo militare cfr. R. Lucifredi, *Il problema della convertibilità dei pubblici doveri con particolare riferimento all'obbligo militare*, in "Riv. dir. pubb.", 1936, I, p. 127.

¹⁸ In "Giur. Cost.", 1985, I, p. 1203. Sulla sentenza cfr. R. Venditti, *Prime riflessioni sulla sentenza costituzionale n. 164 del 1985 relativa alla legge sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare*, in "Giur. Cost.", 1985, I, p. 1213; R. Belli, *Problemi relativi all'obiezione di coscienza (nota alla sentenza n. 164 della*

stione della presunta incostituzionalità della legge nel suo complesso, non può essere accolta perché il giudice nel proporla non ha distinto fra 1° e 2° comma dell'art. 52. La Corte fa riferimento perciò alla sentenza n. 53 del 1967 nella quale quella distinzione era stata per la prima volta argomentata.

La novità della sentenza 164 e la concreta individuazione dei modi alternativi all'obbligo del servizio militare per poter assolvere al dovere di difesa dello Stato. Se nel 1967 si trattava di ipotizzare una ancora astratta possibilità, nel 1985 la Corte indica nella legge n. 772 sull'obiezione di coscienza l'istituto capace di dare attuazione al sacro dovere di difesa della Patria. Per la Corte Costituzionale il servizio civile "non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato".

Si afferma così il principio della pluralità dei modi per assolvere il dovere patriottico dal quale si possono ricavare alcune conseguenze. Intanto, al servizio civile va riconosciuta la stessa dignità del servizio militare¹⁹. In confronto al precedente regime di sostitutività, di subordinazione del servizio civile all'obbligo militare, la sentenza n. 164 indica l'obiettivo (poi concretamente raggiunto con la sentenza n. 113 del 1986) della alternatività fra le due differenti prestazioni obbligatorie.

Inoltre, il concetto stesso di difesa della Patria, da sempre inteso come difesa armata dei confini esterni, cambia radicalmente. Difesa, diviene anche l'intervento nonviolento per la soluzione dei conflitti. Cambia l'approccio alle situazioni di crisi, nuova è la metodologia di intervento, diverso il risultato raggiunto. Due, in particolare, sono i settori nei quali si concretizza la nuova concezione della difesa dello Stato.

In primo luogo, l'azione di impegno sociale degli obiettori in servizio civile. Le molteplici attività svolte dagli obiettori nei vari ambiti di impegno, corrispondenti alle finalità istituzionali degli enti presso cui prestano servizio civile²⁰, costituiscono il contenuto di una difesa operante all'interno dei confini dello Stato in favore delle categorie di cittadini più bisognose²¹. L'impegno umanitario, la solidarietà vissuta nelle pieghe vive del tessuto sociale, sono riconducibili alla nuova, più comprensiva, nozione del dovere di difesa.

In secondo luogo, un altro ambito è individuabile nella difesa popolare nonviolenta²² che costituisce un modello alternativo di difesa da un'aggressione

Corte Costituzionale), in "Giur. it.", 1986, I, p. 161; A. Pugliotto, *L'obiezione di coscienza al servizio militare tra l'immobilismo del legislatore e le accelerazioni della giurisprudenza*, in "Giur. Cost.", 1985, II, p. 2013 ss.; E. Rossi, *Una decisione interlocutoria in tema di obiezione di coscienza*, in "Il Foro it.", 1985, I, p. 2516; L. Vannicelli, *Obiezione di coscienza al servizio militare. Normativa: fondamenti e carenze. Analisi. Prospettive*, Roma, 1988, p. 49.

¹⁹ A. Pugliotto, *L'obiezione di coscienza*, cit., p. 2024.

²⁰ A norma dell'art. 5 della legge 772, in attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, gli obiettori svolgono servizio civile presso gli enti che stipulino apposita convenzione con il Ministero della difesa.

²¹ V. Garino, voce cit., p. 346, sostiene invece che "l'utilizzazione degli obiettori presso enti di assistenza e di istruzione, non avendo uno stretto rapporto con la difesa interna, contrasta con quanto dispone la Costituzione in tema di inderogabilità del dovere di difesa e di obbligatorietà del servizio militare".

²² A. Pugliotto, *L'obiezione di coscienza*, cit., p. 2023; R. Venditti, *Prime riflessioni*, cit., p. 1218. Il testo di riforma della obiezione di coscienza attribuisce al Dipartimento del servizio civile nazionale, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, il compito di realizzare forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta.

esterna²³. È una soluzione non ancora sperimentata su vasta scala in Italia ma, fin da ora, è realizzabile una attività di ricerca e di approfondimento al fine di difonderne i principi ispiratori²⁴.

5. *L'alternatività del servizio civile*

Per la tematica del dovere di difesa dello Stato, la sentenza n. 164 del 1985 della Corte Costituzionale e, in maniera più indiretta, la decisione n. 16 del Consiglio di Stato dello stesso anno²⁵, hanno comportato la sostanziale modifica del concetto del dovere costituzionale.

Tuttavia non si può affermare che le opzioni per l'adempimento del sacro dovere di difesa non coincidenti con il servizio militare, assumano i caratteri di un'alternativa compiutamente delineata. Lo conferma l'affermazione della Corte secondo la quale un sistema caratterizzato dall'alternatività incondizionata fra il servizio armato e il servizio civile renderebbe facoltativa la prestazione militare. L'assetto alternativo senza condizioni fra i due tipi di prestazione obbligatoria, a parere della Corte, non può essere ammesso perché comporterebbe un servizio militare facoltativo e la facoltatività di leva sarebbe in contrasto con la Costituzione che ne dispone l'obbligatorietà²⁶. È evidente che se questo orientamento si fosse

²³ M. Soccio, *Lo stato della riflessione e della ricerca sulla difesa popolare nonviolenta*, in AA.VV., *Verso una difesa popolare nonviolenta per l'Italia?*, Padova, 1988, p. 40. L'autore definisce la difesa popolare nonviolenta "una cultura di difesa che mira a proteggere una data comunità umana, o società, da qualsiasi tipo di aggressione interna o esterna, a impedire o far fallire tali aggressioni, a modificare la volontà dell'aggressore, a render impossibile l'instaurazione e/o la conservazione del suo controllo sulla società, fondandosi non sull'intervento di un esercito o sull'uso delle armi distruttive e omicide ma sull'intervento della popolazione e l'uso delle tecniche di lotta nonviolenta".

²⁴ Per ulteriori riflessioni sul tema cfr. T. Ebert, *La difesa popolare nonviolenta*, Torino, 1984; AA.VV., *Verso una difesa popolare nonviolenta per l'Italia?*, cit.; N. Salio, *Difesa armata o difesa popolare nonviolenta?*, Perugia, 1983.

²⁵ Oggetto della decisione è la determinazione dei poteri da attribuire alla commissione ministeriale prevista dall'art. 3 della legge 772 (cfr. R. Venditti, *Valutazione dei motivi dell'obiettore e reiezione della domanda di ammissione al servizio civile*, in "Giur. it.", 1985, III, I, p. 391). La commissione ha il compito di vagliare le domande di riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare. L'istituzione della commissione è contestata da chi la definisce un vero e proprio "tribunale delle coscienze" (R. Venditti, *L'obiezione di coscienza al servizio militare*, Milano, 1981, p. 69; R. Bertolino, *L'obiezione di coscienza*, in "Il dir. eccles.", 1983, I, p. 338; A. Puggiotto, *L'obiezione di coscienza*, cit., p. 2035).

A questo proposito, il messaggio presidenziale che accompagna il rinvio alle Camere della riforma della obiezione di coscienza, critica l'abrogazione, prevista nel testo deliberato dal Parlamento, della commissione ministeriale. Il Presidente della Repubblica ritiene che la scelta di svolgere il servizio civile debba essere basata su convincimenti realmente profondi. Per questo motivo si renderebbero necessari degli accertamenti rigorosi della volontà del singolo obiettore di optare per il servizio alternativo. A tal fine il messaggio evita di riproporre la commissione ministeriale e suggerisce una distinzione piuttosto problematica. A parere del Presidente, l'accertamento dovrebbe riguardare la effettiva esistenza dei motivi di coscienza, non la loro fondatezza. "A questo compito la normativa non può assolutamente sfuggire, atteso che si tratta di verificare l'esistenza stessa di quel diritto soggettivo cui, come si è detto, finiscono per essere subordinati doveri di altrettanto rilievo costituzionale".

In realtà, la domanda per poter svolgere il servizio alternativo è un indice sufficiente per appurare la volontà di difendere lo Stato mediante il servizio civile. La stessa maggior durata di tre mesi, prevista dal nuovo testo per il servizio civile, rappresenta, poi, una causa di selezione delle eventuali obiezioni non veritiere. Qualsiasi accertamento sui motivi si configurerebbe, pertanto, come una violazione della libertà di coscienza individuale.

²⁶ Un regime di perfetta opzionalità fra servizio militare e servizio civile sarebbe in contrasto con l'obbligatorietà dell'obbligo militare. Ciò non significa che non si possa ricostruire il rapporto fra le due

consolidato, ogni ulteriore sviluppo nella materia della difesa dello Stato sarebbe stato impossibile.

La successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 24 aprile 1986 supera questa obiezione²⁷.

Di questa sentenza va sottolineato il punto in cui la Corte definisce il servizio civile come alternativo al servizio militare²⁸. La sentenza n. 113 segna una svolta rispetto all'impostazione della legge n. 772 nella quale la condizione dell'obietto è assimilata allo status dei militari di leva risultando appiattita su quel modello. Quell'impostazione è ispirata all'idea della subordinazione del servizio civile al servizio militare tanto da vincolarne lo status giuridico alla gestione amministrativa del Ministero della difesa che si avvale anche di strutture militari.

Dopo la sentenza 113 del 1986, il servizio militare armato non costituisce più il necessario riferimento del servizio civile. La radicale diversità fra la dimensione civile e quella militare impone la completa autonomia concettuale del servizio civile non armato.

Il servizio civile costituisce un'alternativa al servizio militare perfettamente strutturata e non solo, come prevede la legge n. 772, una forma meramente sostitutiva della prestazione armata²⁹. Va precisato che si tratta di un'alternativa pur sempre condizionata dalla necessaria presentazione di una domanda per poter accedere al servizio civile. La 772, adottando la definizione "sostitutivo", presupponeva difatti un giudizio riduttivo in linea con l'impianto della legge che opera un parziale accoglimento delle ragioni dell'obiezione di coscienza.

prestazioni secondo un criterio di alternatività condizionata (la condizione è costituita dall'onere della presentazione della domanda per poter svolgere il servizio civile; un uguale onere non è infatti previsto per la prestazione militare, nel qual caso l'avviamento al servizio avviene tutto ad opera dell'amministrazione).

²⁷ Pubblicata in "Giur. Cost.", 1986, I, p. 635. Sulla sentenza cfr. R. Venditti, *Primi rilievi sulla sentenza costituzionale n. 113 del 1986 che esclude gli obiettori di coscienza dalla categoria degli "appartenenti alle Forze armate"*, in "Giur. Cost.", 1986, I, p. 652; R. Messina, *Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sostitutivo: una nuova voce nell'elenco degli estranei alle forze armate*, in "Il Foro it.", 1986, I, p. 1489; F. Panuccio Dattola, *L'obietto di coscienza: soldato sì, soldato no?*, in "Giust. civ.", 1986, I, p. 3024; R. Belli, *Sulla "smilitarizzazione" degli obiettori di coscienza (a proposito della sentenza n. 113/1986 della Corte Costituzionale)*, in "Arch. pen.", 1986, p. 301; M. Chiavario, *Obiettori di coscienza e giurisdizione penale*, in "Legisl. pen.", 1986, p. 601; A. De Leone, *La nozione di "appartenente alle FF.AA." e lo status dell'obietto in servizio sostitutivo civile*, in "Rass. giust. mil.", 1987, p. 271; G. Richiello, *Obiezione di coscienza e rifiuto del servizio civile sostitutivo*, in "Cass. pen.", 1986, p. 1718; A. Pugliotto, *L'obiezione di coscienza nuovamente davanti alla Corte Costituzionale, cit.*, p. 1822. La norma oggetto delle censure di costituzionalità è l'art. 11 della legge 772 sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Le ordinanze di rimessione chiedono se gli obiettori di coscienza devono essere considerati come appartenenti alle Forze Armate e quindi soggetti, nell'ipotesi commettano un reato militare, alla giurisdizione dei Tribunali militari.

²⁸ A favore del carattere alternativo del servizio civile R. Bertolino, *L'obiezione di coscienza, cit.*, p. 335; contra V. Garino, voce "Obiezione di coscienza", *cit.*, p. 345.

²⁹ La sentenza continua chiarendo che "nell'ottica dei 'modi' si dovrebbe, caso mai, parlare di un diverso modo - dai contenuti non militari - di adempiere l'obbligo del servizio militare. Ma, più che all'ottica dei 'modi' è all'ottica dei 'limiti' del servizio militare obbligatorio, del pari fatti oggetto di riserva di legge dell'art. 52 2° comma della Costituzione, che deve ricondursi il discorso sull'immissione al servizio sostitutivo civile. Ed in quanto limite all'adempimento dell'obbligo, del servizio militare, essa non può non tradursi in un'alternativa di natura profondamente diversa".

6. *La equiparazione della durata del servizio civile con quella del servizio militare*

Durante il mese di luglio 1989, e poi nel dicembre 1991, la Corte Costituzionale è intervenuta di nuovo su questioni inerenti la legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare. Si tratta di tre decisioni che contribuiscono, sia pure in diversa misura, alla ridefinizione del dovere dell'art. 52 comma 1° della Costituzione.

Oggetto della prima sentenza, la n. 409 del 18 luglio 1989³⁰, è l'art. 8 della legge n. 772 disciplinante le conseguenze penali del comportamento di quanti, pur non ammessi al beneficio del servizio civile sostitutivo, rifiutano la prestazione militare adducendo motivi di coscienza³¹. La sentenza n. 409³² riduce la pena prevista per il comportamento dei cosiddetti obiettori totali³³. Sullo stesso articolo della legge 772 la Corte è tornata a pronunciarsi nel dicembre 1991³⁴.

Senza dubbio più significativo, per l'evoluzione del dovere patriottico, è l'apporto della sentenza n. 470 del 31 luglio 1989³⁵.

Questa decisione dichiara l'illegittimità costituzionale della maggior durata di 8 mesi del servizio civile rispetto al servizio di leva nelle Forze Armate³⁶. La

³⁰ In "Giur. cost.", 1989, I, p. 1906. Commenti: P. Coco, *Costituzionalità e incostituzionalità del diritto penale militare*, in "Giur. cost.", 1990, I, p. 1711; R. Messina, *Ancora giustizia per gli obiettori di coscienza*, in "Foro it.", 1990, I, p. 36; C. Santoriello, *Osservazioni sulla recente giurisprudenza costituzionale in tema di obiezione di coscienza al servizio militare*, in "Giur. it.", I, p. 209; F. Modugno-R. D'Alessio, *Verso una soluzione legislativa del problema dell'obiezione di coscienza? Note in margine alla più recente giurisprudenza della Corte costituzionale*, in "Giur. it.", 1990, IV, p. 97.

³¹ La sentenza 409 e la successiva 467 del 1991, possono essere annoverate fra quelle che contribuiscono alla ridefinizione del dovere di difesa in quanto, pur vertendo su un problema marginale rispetto alla più ampia problematica della difesa, costituiscono una conferma dell'attenzione con cui la Corte guarda all'obiezione di coscienza al servizio militare. Una attenzione che si configura in contrasto rispetto all'impostazione riduttiva della legge 772 e, per questo, capace di qualificare il servizio civile nella prospettiva dell'art. 52 della Costituzione.

³² La diversa misura della pena (prima compresa fra 2 e 4 anni e, dopo la sentenza, fra 6 mesi e 2 anni) è quella prevista dall'art. 151 del codice penale militare di pace per il reato di mancanza alla chiamata dei militari di leva. Secondo la Corte il comportamento sanzionato dall'art. 8 della 772 e il reato previsto dall'art. 151 del codice penale militare di pace sono lesivi dello stesso interesse alla effettiva incorporazione nelle Forze Armate dei sottoposti all'obbligo di leva.

³³ Gli obiettori totali non accettano nessun servizio allo Stato e, pertanto, rifiutano di svolgere sia il servizio militare che le prestazioni sostitutive di questo.

³⁴ Sentenza n. 467. La sentenza dichiara l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 8, secondo il quale "l'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva", nel punto in cui non riconosce il beneficio dell'esonero anche per l'obietto che rigetti la prestazione militare solo in un momento successivo all'inizio del servizio. La sentenza vuol impedire che il momento di manifestazione dei profondi convincimenti interiori, posti a fondamento della obiezione al servizio militare, possa essere la causa di una inammissibile differenziazione fra due categorie di obiettori totali (da una parte gli obiettori che si dichiarino tali prima dell'inizio della prestazione militare e, dall'altra, gli obiettori che maturino le loro convinzioni di opposizione al servizio militare quando la prestazione di questo sia già in corso).

³⁵ In "Giur. cost.", 1989, I, p. 2161. Sulla decisione vedi: M. D'Amico, *Una decisione sull'obiezione di coscienza fra tecniche processuali e scelte di merito*, in "Giur. cost.", 1989, I, p. 2173; R. Belli, *"Libertà" senza solidarietà*, ivi, p. 2189; A. Puggiotto, *Davvero pari la durata tra servizio civile e servizio militare?*, ivi, p. 2197; R. Romboli-E. Rossi, *L'obiezione di coscienza al servizio militare: morte o inizio di una nuova vita?*, in "Foro it.", 1990, I, p. 41; C. Santoriello, *Osservazioni sulla recente giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 1213; M. Marcialis, *Considerazioni sulla illegittimità costituzionale della maggiore durata del servizio militare non armato e di quello sostitutivo civile*, in "Giur. it.", 1990, I, p. 1215; F. Modugno-R. D'Alessio, *Verso una soluzione legislativa del problema dell'obiezione di coscienza?*, cit., p. 114.

³⁶ La norma oggetto della pronuncia è l'art. 5 comma 1° della legge 772. Contro la maggior durata

Corte prende in considerazione separatamente il servizio militare non armato e il servizio civile alternativo³⁷.

Rispetto al primo, la diversa durata in confronto del servizio militare armato è irragionevole³⁸.

Per il servizio alternativo civile, la Corte fa riferimento alla sentenza n. 113 del 1986 per sostenere che il confronto con il servizio militare non può essere fatto secondo un criterio di similarità. Difatti il servizio civile è l'esplicito rifiuto della prestazione armata, tanto che si esplica con modalità non militari. Data la diversità di natura, per poter confrontare in maniera adeguata il servizio civile e il servizio militare, sarebbe necessaria l'effettiva istituzione del Servizio civile nazionale³⁹. L'istituzione del Servizio civile nazionale consentirebbe di standardizzare le varie esperienze di servizio alternativo, fornendo così un dato unitario per la comparazione con il servizio militare.

Ma, contrariamente a quanto era prevedibile aspettarsi⁴⁰, la Corte ritiene che l'attuale situazione, caratterizzata da notevoli diversità nelle concrete esperienze a causa del grande numero di enti convenzionati, non debba impedire di esprimersi sulla questione sollevata. Perciò con la sentenza n. 470 essa afferma che la maggior durata di otto mesi non costituisce una "differenziazione ragionevole".

Ciononostante, la caratteristica peculiare del servizio civile, per la quale è necessaria una convinta adesione il cui presupposto è una seria formazione personale, può giustificare una limitata differenziazione temporale. In pratica una maggiore durata, "sostanzialmente contenuta e non irrazionale", può essere ammessa per consentire corsi di formazione per gli obiettori.

Questa affermazione della Corte non convince. Non è chiaro il motivo per cui dai corsi di formazione degli obiettori dovrebbe derivare la maggior durata del loro servizio quando; viceversa, alle analoghe – seppur oggettivamente diverse – attività di addestramento dei militari di leva non consegue lo stesso effetto⁴¹. La diversa natura della formazione nell'ambito dei due servizi non sembra un motivo sufficiente per ricavarne una disparità, sia pure non eccessiva, nella lunghezza del

del servizio civile, quanto meno nella misura prevista dalla legge 772, cfr. R. Venditti, *L'obiezione di coscienza*, cit., p. 74; E. Bettinelli, *Profili di diritto costituzionale*, cit., p. 2936; L. Vannicelli, *Obiezione di coscienza*, cit., p. 54.

³⁷ L'art. 5 disciplina due forme di sostituzione dell'obbligo militare: il servizio militare non armato (che si differenzia dal servizio militare unicamente perché prestato senza l'uso delle armi, ferme restando le altre condizioni di svolgimento nell'ambito dell'organizzazione delle FF.AA.) e il servizio civile.

³⁸ Il servizio militare non armato è "un servizio corrispondente in tutto e per tutto al normale servizio di leva, salva appunto la sola sottrazione all'uso delle armi". Neanche una durata maggiore di minore entità, magari giustificata da presunte diversità dell'addestramento, è ammissibile perché identici sono gli obblighi di sottoposizione alla disciplina e all'ordinamento militari.

³⁹ Prevista dal 3° comma dell'art. 5 della legge 772.

⁴⁰ A. Puggiotta, *Durata del servizio civile e principio costituzionale di eguaglianza*, in "Giur. Cost.", 1988, II, p. 1050. L'autore prendendo in esame i vari iter argomentativi astrattamente prevedibili prima della sentenza, ritiene probabile che la Corte, sulla base della non identità delle due situazioni, rigetti la questione rimettendosi alla discrezionale valutazione del legislatore.

⁴¹ C. Santoriello, *Osservazioni sulla recente giurisprudenza costituzionale*, cit., p. 1214. Di diverso avviso S. Prisco, *Le metamorfosi dell'obiezione di coscienza al servizio militare*, in "Giur. Cost.", 1990, II, p. 585, il quale parla di "elegante scappatoia che salva insieme l'equiparazione di principio tra obiettori e prestatori di servizio militare armato e l'esigenza pratica di una remora (però non sanzionatoria per le vocazioni sincere) sull'obiezione di comodo".

tempo di prestazione. Anche se di differente natura e finalità, un periodo formativo, o meglio, addestrativo, è previsto anche per i giovani in servizio di leva nell'esercito⁴².

In ogni caso, la sentenza afferma un principio – quello della pari durata fra servizio civile alternativo e obbligo militare – di grande rilevanza⁴³. La decisione, per la modifica sostanziale che introduce nella materia delle forme attuative del dovere ex art. 52 1° comma della Costituzione, si iscrive di diritto nel processo di evoluzione del dovere patriottico. Inoltre, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 470 del luglio 1989 conferma, ammesso che ce ne fosse bisogno dopo la sentenza n. 113 del 1986, la natura alternativa del servizio civile disciplinato dalla legge n. 772. Adesso, per effetto della equiparazione temporale fra prestazione civile e militare introdotta dalla sentenza, appare chiaro il quadro della materia della difesa dello Stato. Il dovere dell'art. 52 1° comma può essere adempiuto, in maniera adeguata, mediante il servizio militare o il servizio civile e le due prestazioni si collocano su un piano di perfetta alternatività⁴⁴.

7. La riforma dell'obiezione di coscienza

Nella fase finale della X legislatura, il Parlamento non è riuscito a riapprovare la normativa sull'obiezione di coscienza al servizio militare respinta dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione. Una nuova legge sull'obiezione di coscienza è attesa da lungo tempo. Si può affermare che la legge 772 è informata ad una concezione riduttiva del fenomeno dell'obiezione di coscienza e ad una visione punitiva nei confronti di quanti operano la scelta del servizio civile alternativo. La 772 viene considerata pertanto una disciplina inadeguata rispetto alla complessità e positività del fenomeno dell'obiezione di coscienza⁴⁵. Nonostante la meritoria opera della Corte Costituzionale⁴⁶ tesa ad eliminare dalla normativa gli aspetti di più stridente contrasto, rimane perciò necessaria una nuova legge che sia impostata secondo un criterio di maggior favore per le ragioni dell'obiezione di coscienza e recepisca, in tal modo, i risultati degli approfondimenti dottrinali e gli orientamenti del corpo sociale. L'intero impianto della 772 deve

⁴² “Questa precisazione ha certamente un carattere politico: è un modo per far sapere al legislatore che se avesse approvato per tempo la legge di riforma, che prevedeva una durata di quindici mesi del servizio civile, ed avesse previsto che i tre mesi supplementari avessero una funzione di addestramento professionale, la Corte non avrebbe dichiarato l'illegittimità” così M. Marcialis, *Considerazioni sulla illegittimità costituzionale della maggiore durata*, cit., p. 1220.

⁴³ “Sentenza di portata storica, per le conseguenze che è possibile riconnettervi in materia di obiezione di coscienza” (F. Modugno-R D'Alessio, *Verso una soluzione legislativa del problema dell'obiezione di coscienza?*, cit., p. 114).

⁴⁴ Rimane fermo che si tratta di una alternatività condizionata, tale da non contrastare con l'obbligatorietà del servizio militare.

⁴⁵ R. Venditti, *L'obiezione di coscienza*, cit., p. 62; A. Puggiotto, *L'obiezione di coscienza*, cit., p. 2015; E. Bettinelli, *Profili di diritto costituzionale*, cit., p. 2924; L. Sada, *Spunti critici in materia di obiezione di coscienza*, in “Il dir. eccles.”, 1979, II, p. 521; R. Bertolino, *L'obiezione di coscienza*, cit., p. 336.

⁴⁶ La Corte Costituzionale, con la serie di sentenze di cui si è detto, è intervenuta più volte sulla materia dell'obiezione di coscienza. Emblematica l'affermazione di A. Puggiotto che in occasione di una di quelle sentenze commentava: “. . . non si può non rilevare il disagio che si prova nel dover attendere ancora una volta dalla Corte costituzionale un contributo capace di rimettere in moto un processo di riforma legislativa che segna il passo” (in *Durata del servizio civile*, cit., p. 1054).

essere riformulato partendo da una considerazione meno aprioristica dell'obiezione di coscienza al servizio militare.

Per l'aspetto che qui interessa, l'evoluzione interpretativa riscontrabile in tema di dovere di difesa dello stato, vanno segnalati soprattutto tre aspetti del testo licenziato dalle Camere ⁴⁷. Mette conto parlarne in quanto sembra prevalere fra le forze politiche la volontà di finalmente approvare, al principio della XI legislatura, la riforma ⁴⁸. Due di questi aspetti confermano la tendenza, fin qui evidenziata, di individuare modalità diverse dal servizio militare per poter adempiere al dovere costituzionale. Il terzo va considerato in termini problematici.

Al primo articolo il testo afferma che è possibile svolgere un servizio civile "diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei 'Principi fondamentali' della Costituzione". In questa disposizione si devono distinguere due contenuti ugualmente significativi rispetto al dovere di difesa.

Per effetto del primo, il servizio civile, conformemente alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, viene riconosciuto quale una prestazione indipendente dal servizio militare. In tal modo la norma sottrarrebbe difinitivamente il servizio civile da ogni necessario riferimento al servizio militare, sia in termini di subordinazione del primo al secondo che di sostitutività. Il servizio civile acquisterebbe una collocazione propria nell'ordinamento giuridico, autonoma dal servizio militare.

Il secondo contenuto da evidenziare è la netta affermazione, contenuta nel testo, del rapporto diretto intercorrente fra servizio civile e dovere di difesa dello Stato il quale ultimo è adeguatamente adempiuto mediante la scelta dell'obiezione di coscienza. A fronte del dovere costituzionale di difesa dello Stato verrebbero a porsi due prestazioni ugualmente adeguate all'adempimento di quel dovere. Servizio civile e servizio militare costituirebbero entrambi, in forza di una disposizione legislativa e non – come è adesso – in virtù di un principio ricavato in via interpretativa, modalità attuative del dovere di difesa.

Si diceva di un secondo aspetto del testo che costituisce una conferma dell'orientamento evolutivo sul merito del dovere dell'art. 52 1° comma della Costituzione. Lo stesso articolo primo qualifica l'obiezione di coscienza come un diritto soggettivo ⁴⁹. La 772 classifica, invece, il servizio civile quale una mera concessione dell'amministrazione militare e la relativa fattispecie quale un beneficio. Per il tema del dovere di difesa, il riconoscimento della natura di diritto soggettivo della obiezione di coscienza è rilevante perché attribuirebbe al servizio alternativo una dignità propria nell'ordinamento giuridico. In quanto diritto soggettivo la scelta del servizio civile godrebbe degli strumenti di tutela tipici che l'ordinamento appresta a garanzia delle posizioni soggettive attive.

⁴⁷ Non è naturalmente questa la sede per operare una valutazione complessiva del testo di riforma.

⁴⁸ Si ipotizza una corsia preferenziale simile a quella prevista, nella legislatura successiva, per le leggi approvate da un solo ramo del Parlamento.

⁴⁹ A favore dell'automatico riconoscimento, e quindi della natura di diritto soggettivo dell'obiezione di coscienza, sono R. Venditti, *L'obiezione di coscienza*, cit., p. 70; A. Puggiotta, *L'obiezione di coscienza*, cit., p. 2039; R. Romboli, *L'obiezione*, cit., p. 271; F. Palazzo, voce cit., p. 542; E. Rossi, *Una decisione interlocutoria in tema di obiezione di coscienza*, in "Il Foro it.", 1985, I, p. 2526.

L'aspetto contraddittorio del testo di riforma va individuato nella durata della prestazione alternativa in quanto fa propria l'indicazione, suggerita dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 1989, della possibilità di introdurre una maggiorazione temporale rispetto al servizio militare. È prevista infatti una durata di 15 mesi del servizio civile (3 in più rispetto al servizio militare armato). Non si possono che richiamare le perplessità espresse più sopra a questo proposito.

Comunque sia, l'approvazione della legge di riforma della obiezione di coscienza al servizio militare, con gli stessi contenuti licenziati dalle Camere nel gennaio '92, costituirebbe un punto avanzato nel processo di evoluzione interpretativa del dovere patriottico.

Chissà se il legislatore saprà dar seguito al lavoro avviato o se, come in passato, si dovrà attendere che altri, e fra questi segnatamente la Corte Costituzionale, ne sollecitino ancora l'impegno riformatore. ■